REGOLAMENTO (CEE) N. 3337/75 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1975

recante ottava modifica del regolamento (CEE) n. 1770/72, recante modalità d'applicazione relative alle condizioni supplementari cui devono rispondere i vini importati dai paesi terzi destinati al consumo umano diretto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1932/75 (2), in particolare l'articolo 28, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1599/71 del Consiglio, del 20 luglio 1971, che fissa le condizioni supplementari cui devono rispondere i vini importati destinati al consumo umano diretto (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 679/75 (4), dispone all'articolo 3 bis che i vini originari e provenienti da paesi terzi, destinati al consumo umano diretto, diversi dai vini spumanti e liquorosi, le cui esportazioni verso la Comunità sono inferiori a 1 000 hl all'anno, possono essere esentati, all'importazione nella Comunità, dall'obbligo di presentare l'attestato e il bollettino di analisi di cui all'articolo 2 dello stesso regolamento ;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1170/72 della Commissione, del 3 agosto 1972, recante modalità d'applicazione relative alle condizioni supplementari cui devono rispondere i vini importati dai paesi terzi destinati al consumo umano diretto (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1670/75 (6), aveva già dispensato dall'obbligo di presentazione dell'attestato e del bollettino di analisi le importazioni di vini in provenienza dai paesi terzi fornitori abituali della Comunità, il cui volume d'esportazione fosse però inferiore a 500 hl all'anno ; che anche codeste importazioni rispondono alle condizioni dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 1599/71 ; che è d'uopo pertanto prorogare oltre il 31 dicembre 1975 la validità del disposto dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1770/72 ;

considerando tuttavia che le esportazioni di alcuni dei paesi terzi in causa sono in costante aumento ; che è quindi opportuno limitare tale proroga al 31 marzo 1975 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La data del 31 dicembre 1975 menzionata all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1770/72, è sostituita da quella del 31 marzo 1976.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 198 del 29. 7. 1975, pag. 19.
(3) GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 3.
(4) GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 45.
(5) GU n. L 191 del 21. 8. 1972, pag. 31.
(6) GU n. L 168 del 1°. 7. 1975, pag. 54.